

La scadenza al 29 febbraio per la comunicazione dei dati del quarto trimestre

# Due vie per l'ultima LiPe 2023

## Anche per i liquidatori nel caso di operazioni imponibili

DI FRANCO RICCA

**A**ppuntamento con l'ultima LiPe del 2023. Entro il 29 febbraio i contribuenti dovranno presentare, mediante trasmissione telematica, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'ultimo trimestre dell'anno scorso o, in alternativa, la dichiarazione annuale Iva 2024 compilando anche il quadro VP. L'adempimento, disciplinato dall'art. 21-bis del dl 31 maggio 2010, n. 78, interessa tutti i soggetti passivi dell'imposta, compresi i trimestrali su opzione per i quali l'eventuale imposta dovuta non deve formare oggetto di specifico versamento periodico in quanto concorre al saldo determinato nella dichiarazione annuale. La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui la liquidazione periodica evidenzia un'eccedenza a credito, ancorché questa derivi dal riporto di un credito del trimestre precedente e non vi siano altri dati contabili.

**Soggetti esonerati.** Sono esonerati dalla presentazione della LiPe i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, fintanto che permangono queste condizioni, ferma restando, come detto, la necessità di presentare la comunicazione caso in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito del periodo precedente. Quest'ultima ipotesi non riguarda, però, i liquidatori giudiziali e i commissari liquidatori, per i quali l'obbligo della LiPe sussiste soltanto relativamente ai periodi nei quali la procedura concorsuale ha registrato operazioni imponibili. Ai sensi dell'art. 74-bis, secondo com-

ma, del dpr 633/1972, recante disposizioni speciali per il fallimento (ora liquidazione giudiziale) e la liquidazione coatta amministrativa, i responsabili di dette procedure concorsuali sono tenuti ad eseguire le liquidazioni periodiche "solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili"; in assenza di tali operazioni, quindi, non sussiste l'obbligo della liquidazione periodica, sicché si realizza una delle condizioni di esonero dalla LiPe contemplate dalla norma. La situazione, a breve dovrebbe essere estesa ad altre fattispecie similari, come previsto dalla legge delega di riforma fiscale n. 111/23, il cui articolo 8 demanda infatti al legislatore delegato, tra l'altro, di estendere, nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, "agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'Iva per la liquidazione giudiziale". I soggetti passivi che si avvalgono del regime forfettario non sono tenuti alla presentazione della LiPe neppure se hanno effettuato operazioni passive sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile, per le quali devono assolvere l'Iva e versarla entro il 16 del mese successivo; come precisato dall'amministrazione finanziaria, infatti, tale circostanza non fa venire meno l'esonero dalla dichiarazione annuale e, conseguentemente, dalla presentazione delle LiPe.

**Violazioni e sanzioni.** L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punibile ai sensi dell'art. 11, comma 2-ter, del dlgs n. 471/1997, che prevede la sanzione amministrativa

da 500 a 2.000 euro; tale sanzione è ridotta alla metà (e dunque da 250 a 1.000 euro) se la comunicazione è trasmessa entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dalla legge, oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Le violazioni possono essere regolarizzate secondo le disposizioni sul ravvedimento operoso contenute nell'art. 13 del dlgs n. 472/1997. A tal fine occorre rimuovere l'irregolarità, trasmettendo la comunicazione o correggendo quella errata o incompleta, e pagare contestualmente la sanzione pari ad una frazione del minimo edittale variabile in funzione del tempo trascorso tra la commissione e la regolarizzazione della violazione. In alternativa alla presentazione (o ripresentazione) della comunicazione, è possibile sanare la violazione riportando correttamente i dati delle liquidazioni periodiche nel quadro VH della dichiarazione annuale, ferma restando, anche in tal caso, l'applicazione delle sanzioni. Detagliate istruzioni al riguardo sono contenute nella risoluzione n. 104/2017 dell'Agenzia delle entrate, con la quale è stato puntualizzato, tra l'altro, che se la comunicazione è presentata (o rettificata) entro 15 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione minima da assumere a base per il calcolo delle riduzioni da ravvedimento è di 250 euro.

— © Riproduzione riservata —

